

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 189 DEL 08/08/2019**

OGGETTO

1^a VARIANTE AL PSC E 2^a VARIANTE AL RUE DEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA ADOTTATE CON DELIBERA DI CC N. 10 DEL 29/03/2019. ESAME AI SENSI DEGLI ART. 32 E 33 LR 20/2000, DELL'ART. 5 LR 19/2008 E VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 LR 20/2000 E ART. 15 D.LGS:152/2006

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Cadelbosco di Sopra ha inviato alla Provincia gli atti che compongono la 1^ Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e 2^ Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019, atti pervenuti in data 01/04/2019 prot. 7816 – 5/2019 ed integrati il 18/06/2019 prot. 16590, il 19/06/2019 prot. 16704, il 27/06/2019 prot. 17492 e il 12/07/2019 prot. 19176;
- la nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017, entrata in vigore il 1 gennaio 2018, consente l'adozione di varianti specifiche alla strumentazione urbanistica vigente entro il termine di tre anni dalla sua entrata in vigore;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria della variante in esame;

Constatato che:

- il Comune di Cadelbosco di Sopra è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvati rispettivamente con DCC n. 4 e n. 5 del 27/03/2012;
- successivamente è stata approvata una variante al RUE con DCC n. 48 del 29/11/2016 ed il 1^ POC con DCC n. 17 del 21/06/2017;
- la prima seduta della Conferenza di Pianificazione per la formazione della 1^ Variante al PSC, convocata ai sensi dell'art. 14 LR 20/2000, si è svolta il 15/02/2019 e la Provincia ha espresso il proprio contributo in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione con Decreto del Presidente n. 63 del 25/02/2019;
- riguardo ai contenuti dell'Accordo di Pianificazione per la formazione del PSC, stipulato tra Comune e Provincia nel 2008, le modifiche puntuali apportate con la presente Variante sono risultate coerenti con le strategie e le scelte pianificatorie condivise, confermando pertanto la validità dell'Accordo di Pianificazione suddetto, senza necessità di apportarvi variazioni;
- conclusa la Conferenza il 08/03/2019, il Comune ha adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019 la 1^ Variante al PSC e 2^ Variante al RUE in esame, che propone modifiche puntuali alla cartografia e normativa di PSC e di RUE in accoglimento di richieste presentate dai cittadini e l'adeguamento dei due strumenti urbanistici a nuove norme sopravvenute e alla Variante PTCP approvata nel 2016;
- le modifiche proposte in accoglimento delle richieste dei privati si possono riassumere come segue:
 - Varianti n. 1, 3, 4, 8 - stralcio, parziale o totale, di ambiti di nuova edificazione o trasformazione e di lotti consolidati e riclassificazione in "TR3 ambito agricolo periurbano"
 - Varianti n. 2, 5 - stralcio, parziale o totale, di ambiti di nuova edificazione e riclassificazione in "TR3 ambito agricolo periurbano", oltre a una porzione in ambito "AC3 insediamenti lineari di frangia" (variante n. 2) o una porzione in "DTCp attrezzature sportivo – ricreative private" (variante n. 5);

- Variante n. 6 - riclassificazione di mq 1.848 circa da ambito "AC3 insediamenti lineari di frangia" ad ambito "AP1 ambito produttivo consolidato" per consentire l'ampliamento dello stabilimento produttivo adiacente;
- Variante n. 7 - riclassificazione dell'ambito "APTe ambiti produttivi da trasformare" ad "AP1 ambito produttivo consolidato" delle aree occupate dalla fabbrica di produzione di traversine ferroviarie della Coopsette, attualmente condotta dalla ditta Margaritelli ferroviaria spa, che il PSC vigente prevedeva di riconvertire ad usi commerciali ;
- Variante n. 9 - soppressione dell'ambito AP4c "ambiti per attività produttive di rilievo comunale di integrazione dell'esistente tramite PUA" (56.000 mq) e riclassificazione di 15.000 mq ad ambito AP3 - ambiti per attività commerciali - direzionali di rilievo comunale consolidati per la parte interna al territorio urbanizzato e ad ambiti agricoli periurbani TR3 per le aree inedificate; a parziale compensazione viene ampliato di 2.700 mq circa su aree agricole l'ambito "ARRb - ambiti di riqualificazione residenziale e soggetti a PUA", appartenente alla stessa proprietà. (variante n. 9);
- Variante n. 10 - riclassificazione di un "ambito consolidato residenziale AC1" ad ambito "AC3 - insediamenti lineari di frangia".
- le varianti di adeguamento del PSC a nuove norme sopravvenute e alla Variante PTCP approvata nel 2016 riguardano:
 - l'estendimento sul territorio comunale del perimetro della zona SIC - rete natura 2000 IT 4030007 "Fontanili di Corte Valle RE",
 - il parziale ridisegno dei limiti delle fasce fluviali e delle aree caratterizzate da rischio idraulico con individuazione degli aerali interessati dalle disposizioni di cui alla D.G.R. 1300/2016 relativa al reticolo secondario di pianura che investe quasi totalmente il territorio comunale (Piano di Gestione del Rischio di alluvioni),
 - l'implementazione degli elementi e del disegno della rete ecologica comunale,
 - l'implementazione ed il parziale ridisegno dei dossi di pianura (quali zone soggette a liquefazioni e cedimenti) e della viabilità storica,
 - il ridisegno delle linee elettriche e relative fasce di rispetto con eliminazione delle zone di attenzione e rappresentazione della sola DPA (Distanza di Prima Approssimazione);
- le varianti al RUE sono finalizzate a:
 - recepire le modifiche discendenti dalle varianti al PSC sopra descritte,
 - eliminare l'individuazione di un Insediamento produttivo in territorio rurale non più esistente,
 - modificare le Norme del RUE per adeguarle all'evoluzione del quadro normativo in materia urbanistica ed edilizia e alla strumentazione territoriale sovraordinata;
- la Variante in esame riduce complessivamente di quasi il 50% il territorio urbanizzabile ai fini residenziali del PSC, con una diminuzione di 149 alloggi teorici, il territorio urbanizzabile ai fini produttivi e commerciali si riduce dell'1% e viene eliminata la previsione commerciale di 5.000 mq di Superficie di Vendita;
- il Comune di Cadelbosco di Sopra ha presentato alla Provincia gli elaborati per attivare la procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) della variante al PSC e al RUE in esame;
- la trasmissione delle osservazioni di privati e l'invio dei pareri degli Enti competenti in materia ambientale si è conclusa il 12/07/2019 prot. 19176;

Constatato inoltre che:

- con lettera del 19/06/2019 il Responsabile del Procedimento comunale ha comunicato, in accordo col soggetto proponente, lo stralcio della previsione di ampliamento dell'ambito ARRB (2.700 mq circa) contenuto nel punto di Variante 9) ed il ripristino della cartografia del suddetto ambito nella versione pre – adozione;
- l'esame della Variante 9) e la relativa valutazione ambientale si intendono quindi riferite al solo ambito AP4c, ritenendo il sopra citato ambito ARRB invariato rispetto alla disciplina vigente;

Atteso che:

- la Provincia, ai sensi del comma 7 art. 32 della LR 20/2000, può sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione;
- ai sensi del comma 4 bis art. 33 della LR 20/2000 la Variante al RUE in esame, contenendo la disciplina particolareggiata di parti del territorio, viene esaminata dalla Provincia con il procedimento proprio del POC (art. 34); in base al quale si possono formulare riserve al RUE relativamente a previsioni che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;
- la Provincia, ai sensi dell'art. 5 (come modificato dalla LR n. 6/2009) della LR 20/2000, è l'autorità competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- come disposto dall'art. 5 della LR 19/2008, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale viene espletata nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e visto il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 20/06/2019 e 05/08/2019 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, il Responsabile del Procedimento propone di formulare le seguenti riserve e osservazioni alla 1^ Variante al PSC e 2^ Variante al RUE del Comune di Cadelbosco di Sopra adottate con DCC n. 10 del 29/03/2019:
 - adeguamento della cartografia di PSC e RUE alla Variante 2016 al PTCP:

- Rete ecologica

La tavola PS4 riporta sia gli elementi della Rete ecologica provinciale individuata dal PTCP che quelli della Rete ecologica comunale.

Riserva

Ai sensi del comma 4 e 5 dell'art. 5 di PTCP, sulla tavola della Rete Ecologica vanno riportati i soli elementi della Rete Ecologica Comunale come recepiti, specificati e integrati in sede di PSC rispetto alla REP. La sovrapposizione non rende leggibile la tavola.

- SIC – Viene recepito il perimetro della zona SIC - rete natura 2000 IT 4030007 “Fontanili di Corte Valle RE”.

Riserva

Nel Capo II delle norme di PSC riguardanti il SIC, il riferimento all'art. 89 del PTCP deve essere integrato con le Misure di conservazione generali e specifiche del SIC.

- Rischio idraulico -

Riserva

Malgrado quanto riportato negli elaborati “PS1 Relazione illustrativa” e “PS3 Rapporto ambientale VAS Psc e RUE”, né la cartografia relativa ai vincoli (Tavv. PS2a-d “Carta delle tutele ambientali, storico-culturali e dei vincoli sovraordinati” del PSC) né le Norme Tecniche di Attuazione del PSC e del RUE contengono riferimenti a quanto disciplinato dal PTCP in merito al rischio idraulico relativo al Reticolo Secondario di Pianura (Tav. P7bis e art. 68 bis delle norme di attuazione). Si chiede, pertanto, di integrare le norme dei due piani con i necessari disposti normativi.

- Dossi di pianura - Nella scheda e nella tavola dei vincoli i dossi di pianura individuati dal PTCP sono stati implementati e in parte modificati.

Riserva

Tali elementi di tutela hanno carattere sovra comunale e la competenza della loro individuazione è del PTCP; ai sensi dell'art. 43 del PTCP i Comuni devono assumerli nei propri strumenti urbanistici, potendo operare solo le rettifiche di cui all'art. 2, comma 5 del Piano Provinciale;

si chiede pertanto di riportare nella tavola di PSC gli elementi di tutela del PTCP come rappresentati in tavola P5a e di inserire nell'art. 51 del PSC il riferimento alle prescrizioni dell'art. 43 del PTCP.

- Elettrodotti – L'individuazione degli elettrodotti è stata aggiornata in cartografia come da PTCP 2018, rappresentando la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ed eliminando la fascia di rispetto.

Osservazione

Si chiede di aggiornare di conseguenza l'art. 5.2 delle norme di PSC, richiamando la DPA.

- Scheda dei vincoli - ai sensi dell'art. 19 della LR 20/2000 come modificato dall'art. 51 della LR 15/2013 la Tavola dei vincoli deve essere corredata da una “Scheda dei vincoli che riporta per ciascun vincolo o prescrizione l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva”

Riserva

Si chiede di redigere la suddetta “Scheda dei vincoli” che non è contenuta nel PSC approvato prima della citata LR 15/2013.

- Adeguamento delle Norme di PSC e RUE ai più recenti disposti normativi sovraordinati:

- Aspetti generali (PSC e RUE):

- Modalità di Attuazione del PSC - Si rileva che la normativa in alcuni casi assegna al POC compiti che non gli sono propri, come prevedere per esempio l'inserimento in POC di trasformazioni nel tessuto consolidato o in zona agricola attuabili per intervento diretto e di competenza del RUE; oppure assegna al RUE la possibilità di ricorrere ad un PUA per modificare le possibilità di trasformazione di ambiti che il PSC ha definito come storici o consolidati e pertanto attuabili per intervento diretto.

Riserva

Non si ritiene coerente con la LR 20/2000 subordinare a PUA un ambito attuabile, nel PSC e nel RUE, con intervento diretto, in quanto il Piano attuativo è uno strumento che deriva esclusivamente dal POC; se sussistono esigenze di riqualificazione, queste dovrebbero essere pianificate dal PSC.

Anche l'inserimento di usi ex novo rispetto a quelli previsti dal RUE non è competenza del PUA o di Progetto Planivolumetrico Convenzionato (PPC), che devono attuare quanto previsto, rispettivamente, dal POC e dal RUE.

- Progetto Planivolumetrico Convenzionato (PPC) – il PPC viene inserito nelle norme di RUE e richiamato anche in quelle di PSC come strumento intermedio tra l'intervento diretto e il PUA, che può essere utilizzato al posto di quest'ultimo per interventi, anche di ristrutturazione urbanistica, fino alla soglia dei 1.000 mq di superficie complessiva;

Riserva

il PPC è a tutti gli effetti un Permesso di Costruire convenzionato che deve operare in conformità con le norme di RUE e non può modificare gli usi e le modalità di trasformazione da esso stabiliti, né può sostituire l'inserimento in POC. Trattandosi di una procedura interna, che non prevede pubblicazione o pronunciamento degli Organi comunali, non può variare gli strumenti urbanistici. Per il campo di applicazione del Permesso di Costruire convenzionato si rimanda all'art. 28 bis del Testo unico dell'edilizia e alle Indicazioni applicative dell'Assessorato regionale del 21/11/2014, oltre all'art. 4 della LR 24/2017.

- Norme di PSC

- **art. 10** Destinazioni funzionali - La modifica apportata al comma 1 inserisce la possibilità di modificare le destinazioni funzionali degli ambiti tramite PUA o convenzioni attuative

Riserva

Si ritiene necessario modificare la formulazione del paragrafo, in quanto da un lato il PSC non è prescrittivo per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio (vedi comma 3 art. 28 LR 20/2000), dall'altro non sono i PUA o le convenzioni che possono modificare gli usi, i quali sono definiti dal RUE e dal POC.

- **art. 14** Piani urbanistici attuativi PUA - L'articolo elenca gli elaborati costitutivi del PUA e la documentazione da allegare

Riserva

Tra gli elaborati del Piano Urbanistico attuativo occorre aggiungere:

- il Rapporto ambientale preliminare finalizzato alla Verifica di assoggettabilità alla VAS, da elaborare ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 152/2006,

- lo studio idraulico ai sensi della DGR 1300/2016 qualora il piano ricada in un'area potenzialmente allagabile nell'ambito del Reticolo Secondario di Pianura (cfr. tav. P7bis del PTCP),

- **art. 19** Ambiti radi a prevalente uso residenziale e aree verdi da tutelare AC3 - al comma 5 "Prescrizioni particolari" vengono mantenute indicazioni per l'urbanizzazione delle "campine" esistenti, da attuarsi con il POC.

Riserva

Non è necessario includere le aree per la realizzazione di campi nomadi (le cd "campine") tra gli usi o le attrezzature di Piano in quanto la Legge Regionale 11 del 16 luglio 2015 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti" modificata dalla LR 22 del 29 dicembre 2015 prevede che la realizzazione delle microaree familiari sia disciplinata da un programma comunale, che non comporta la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate le microaree né il mutamento della destinazione d'uso degli immobili.

- **art. 30** Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale TR1a - L'elencazione al comma 3 degli interventi ammessi non è esaustiva ed è comunque compresa tra quelli ammessi dall'art. 42 del PTCP al quale si fa riferimento.

Riserva

Per maggior chiarezza eliminare il secondo paragrafo del comma 3.

- **art. 31** Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua TR1b - L'articolo tratta sia della zona di tutela degli invasi dei corsi d'acqua derivante dal PTPR/PTCP che delle fasce laterali dei 150 metri dai corsi d'acqua pubblica vincolati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio; al comma 4 viene regolamentato l'ampliamento di edifici rurali, che è ammesso a certe condizioni entro i 150 metri ma non è possibile nelle zone di tutela degli alvei fluviali.

Riserva

Si chiede di chiarire tale distinzione e si suggerisce di precisare che il limite dei 150 metri indicato in cartografia è indicativo e deve essere misurato sul posto.

- Norme di RUE

- **art. 17** Interventi di cui alla LR 15/2013 - gli interventi elencati non corrispondono esattamente all'allegato alla LR 15/2013

Riserva

Si chiede di riallineare l'articolo alla norma regionale.

- **Capo II** Parametri edilizi – l'articolo riporta le definizioni edilizie ed urbanistiche integrative rispetto a quelle "tecniche uniformi" definite dalla DGR 922/2017

Riserva

Si raccomanda di eliminare dal testo di RUE le definizioni già contenute della DGR 922, come ad esempio quelle di Piano fuori terra, seminterrato ed interrato, che risultano nel testo di RUE in parte differenti da quelle regionali.

- **art. 109.2** Fabbricati funzionali all'attività agricola condotta da IAP
comma 2 - Tra i soggetti aventi titolo alla realizzazione di interventi in territorio rurale il RUE elenca anche le cooperative sociali di cui all'art. 1 della Legge 381/91 aventi tra i propri oggetti sociali l'esercizio delle attività agricole o di agricoltura sociale.

Riserva

Si ritiene necessario specificare, in coerenza con la L.R. 20/2000 ed il PTCP, che nel caso di interventi di nuova costruzione, le cooperative sociali di cui alla

L. 381/1991 devono possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per essere equiparate ai soggetti aventi titolo.

comma 4 e seguenti - La struttura della normativa agricola è stata completamente trasformata rispetto a quella vigente, in particolar modo riguardo agli indici e ai limiti di edificabilità in rapporto alle diverse funzioni;

in luogo di superfici massime per ettaro, diversificate per funzione, si è passati ad una percentuale di ampliamento dell'esistente, oltre al quale è necessario un PRA e in alcuni casi, un PUA con inserimento nel POC; come unico parametro di edificabilità viene inserito un indice di Utilizzazione fondiaria di 5.000 mq di Superficie utile ogni ettaro.

Riserva

Si chiede di chiarire se detto indice, che è tipico di una zona urbana in quanto le aziende agricole possono avere anche considerevole estensione, sia da applicarsi solamente per gli allevamenti zootecnici oppure per la totalità degli edifici in azienda e si chiede inoltre di valutare la congruità di tale parametro in zona agricola.

Inoltre, nel caso in cui l'indice di Uf sopra citato sia riferito solamente agli allevamenti, si evidenzia che non risulta fissato un limite di edificabilità per le abitazioni e gli edifici di servizio rurali nel caso si ricorra ad un PRA; si chiede di chiarire anche questo aspetto e si ritiene che occorra comunque fissare un limite, al fine di garantire la compatibilità delle costruzioni in rapporto alla necessità di conservare il suolo produttivo agricolo.

A questo proposito si ricorda che la legge regionale 20/2000 non prevede più che gli interventi preventivi in territorio rurale possano derogare agli indici edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico, come avveniva in regime di LR 47/78 per i PSA. Tuttavia il RUE, che ha un'ampia discrezionalità normativa, può prevedere e disciplinare indici o limiti agevolati nel caso vi sia un Piano agricolo - PRAA, a condizione che non sia una generica deroga, ma vengano stabiliti limiti precisi.

- **art. 109.3** Fabbricati funzionali all'attività agricola non condotta da IAP – l'articolo regola la nuova costruzione di fabbricati rurali minori da parte di soggetti non imprenditori agricoli professionali, ammettendoli anche negli ambiti TR1 di tutela paesistica.

Riserva

Occorre precisare che l'edificazione di tali piccoli fabbricati non è ammessa nelle zone tutelate dal PTCP che in generale consente nuove costruzioni solo se funzionali all'attività agricola e alle esigenze degli IAP.

- Per quanto concerne la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) delle previsioni dello strumento urbanistico in esame, visti i pareri di:
 - Agenzia regionale per la prevenzione. l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia, prot. n. PG/2019/94552 del 17/06/2019, ad esito favorevole condizionato,
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2019/0071225 del 17/06/2019, ad esito favorevole condizionato;
 - IRETI prot. n. RT009213-2019-P del 13/06/2019, ad esito favorevole;

- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2019U0011287 del 28/06/2019, ad esito favorevole condizionato;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, prot. n. PC/2019/0036829 del 12/07/2019, ad esito favorevole condizionato;

e visto il Rapporto Istruttorio di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PG/2019/0116705 del 24/07/2019, il Responsabile del Procedimento propone di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale della 1^ Variante al PSC e 2^ Variante al RUE adottata dal Comune di Cadelbosco di Sopra con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019, a condizione che:

- sia rispettato quanto contenuto dei sopra citati pareri di:
 - Agenzia regionale per la prevenzione. l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia, prot. n. PG/2019/94552 del 17/06/2019, nel quale si chiede che per la Variante 6 in fase attuativa siano valutati i potenziali impatti ambientali dell'intervento rispetto agli edifici confinanti;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2019/0071225 del 17/06/2019, che chiede di modificare i commi 5 e 6 dell'art. 14 delle Norme di PSC prevedendo che nell'ambito del procedimento di approvazione dei PUA, per gli interventi di trasformazione o che in ogni caso comportano interventi sul patrimonio edilizio esistente, siano incluse la rilevazione, la relazione sullo stato di conservazione ovvero le misure di bonifica/rimozione dei materiali contenenti amianto e la rilevazione e le misure di rimozione e bonifica di eventuali centri di pericolo (serbatoi di stoccaggio, fosse settiche, ecc.) suscettibili di contaminare il sottosuolo;
 - Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2019U0011287 del 28/06/2019, che fornisce indicazioni in merito ai contenuti della relazione idraulica ed idrologica che andrà presentata nelle successive fasi di attuazione dei vari punti di variante ai fini dell'ottenimento della concessione per scarico "diretto" o del parere per scarico "indiretto" nella rete dei canali consortili, volta a certificare la compatibilità idraulica dei vari interventi; in particolare nel parere sono forniti dati per la redazione della relazione idrologica ed idraulica relativamente ai punti di variante n. 1, 2 e 8;
 - Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, prot. n. PC/2019/0036829 del 12/07/2019, che, in riferimento al punto di variante n. 6 in località Zurco, che produce un aumento di capacità edificatoria pari a 1.108 mq ed è compreso all'interno di scenari di pericolosità per piene con tempi di ritorno tra i 100 e 200 anni (P2-M: Alluvioni poco frequenti, media probabilità) legati al reticolo Secondario di Pianura, così come individuate nelle cartografia del Piano Gestione Rischio Alluvioni, chiede di adottare, nella successiva fase attuativa, le disposizioni di cui al punto a) "misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture" di cui al Capitolo 5.2 della DGR 1300 del 01/08/2016, necessarie a diminuire la vulnerabilità degli edifici;

- considerato l'impreciso riferimento alla normativa in materia di VIA e il mero rimando alla normativa vigente in materia di VAS, si chiede di eliminare l'art. 14 comma 9 del PSC;

Dato atto che l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

- di formulare le riserve e osservazioni riportate nel precedente CONSIDERATO, ai sensi degli artt. 32 comma 7 e 33 comma 4-bis della LR 20/2000, alla 1^ Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e 2^ Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Cadelbosco di Sopra adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione Ambientale della predetta variante agli strumenti urbanistici, a condizione che sia rispettato quanto riportato nel precedente CONSIDERATO;
- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;
- di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

- di dare atto che:
 - l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
 - il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 08/08/2019

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma